

GRUPPO DONATORI DI SANGUE DELLA CONTRADA DELL'ISTRICE

STATUTO

ART.1

E' costituito in seno alla Contrada il "Gruppo donatori di sangue della Contrada dell'Istrice" che, per il seguito, verrà denominato per semplicità "Gruppo".

Possono appartenere ad esso i nativi della Contrada e i Protettori, potranno esservi ammessi anche appartenenti ad altre Contrade.

ART.2

Acquistano la qualifica di "donatori" coloro che si impegnano ad effettuare una donazione almeno una volta all'anno. Essi devono essere di regola di età non inferiore ai 21 anni e non superiore a 60 e debbono avere i requisiti fisici necessari allo scopo, accertati preventivamente dal medico personale. Essi si impegnano, altresì, nel caso vengano a conoscenza del nome di chi ha beneficiato della loro donazione, a non farlo noto né all'interessato né a terzi, dovendo rappresentare la loro prestazione un dovere di carattere sociale da assolvere in nome del "Gruppo" e rimane perciò anonima. E' vietato in modo assoluto – pena l'esclusione dal Gruppo – di accettare compensi dai beneficiari delle donazioni o da loro familiari od amici.

ART.3

Il Gruppo è "aperto", nel senso che possono beneficiare delle disponibilità di sangue anche i non appartenenti alla Contrada dell'Istrice.

ART.4

I donatori riceveranno una tessera di riconoscimento, contenente gli estremi del loro gruppo sanguigno, rilasciata dal Centro Emotrasfusionale e completata della indicazione "Gruppo donatori di sangue della Contrada dell'Istrice".

Essa sarà controfirmata dal Presidente e dal Segretario del Gruppo. E' questo l'unico documento valido per il riconoscimento della qualifica di donatore.

ART.5

Il Gruppo costituirà una riserva presso il Centro Emotrasfusionale dell'Ospedale di Siena nella misura da concordare col Centro stesso e variabile in relazione alla disponibilità di sangue da parte dei donatori.

L'utilizzo della riserva è libero da parte del Centro, il quale però terrà a disposizione del Gruppo un numero di flaconi corrispondente alla riserva suddetta per eventuale utilizzo disposto dal Gruppo stesso.

ART.6

I prelievi dalla riserva presso il Centro Emotrasfusionale che saranno disposti d'iniziativa del gruppo, saranno effettuati in base a un buono di prelevamento firmato dai "responsabili" del Gruppo, da presentare al suddetto Centro.

ART.7

Il Gruppo potrà collaborare con altri gruppi di donatori per far fronte, in ogni circostanza, a necessità che possano determinarsi per chiunque ricorra ad essi.

ART.8

I donatori hanno l'obbligo, come già detto, di un prelievo di sangue all'anno in epoca da determinarsi, scaglionando opportunamente nel corso dell'anno i prelievi dai vari donatori, in modo da poter contare costantemente su un numero sufficiente di donatori. All'atto di ogni prelievo essi riceveranno dal Centro Emotrasfusionale un certificato attestante il prelievo effettuato per la presentazione al proprio datore di lavoro.

ART.9

Il Gruppo è amministrato da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Vice Segretario e un Medico di fiducia. Al primo è demandata la rappresentanza generale del Gruppo nei confronti dei terzi e la sorveglianza dell'andamento del Gruppo sotto ogni aspetto. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. Il Segretario provvede alla tenuta degli schedari dei singoli donatori, dai quali si rileveranno, oltre tutte le indicazioni anagrafiche e del gruppo sanguigno, anche le donazioni man mano effettuate. Riceve dai tre "responsabili" di cui all'articolo successivo copia dei buoni di prelevamento, al fine di seguire la consistenza della riserva. Provvede ad invitare i donatori di turno a presentarsi al Centro Emotrasfusionale per il reintegro della riserva. Provvede, inoltre, per la corrispondenza e per ogni altro adempimento di carattere amministrativo; è incaricato della esecuzione delle direttive del Presidente. Il Vice Segretario collabora con il Segretario e lo sostituisce in caso di assenza. Il Medico di fiducia è consegnatario dei moduli 938/C.E.T. rilasciati dal Centro Emotrasfusionale. Segue le eventuali segnalazione del Centro per le successive visite di controllo del donatore. In caso di assenza o di impedimento del Medico di fiducia, le mansioni di sua competenza saranno da lui affidate ad altro medico scelto di concerto con il Presidente del "Gruppo".

ART.10

Per i rapporti conseguenti alle richieste di sangue pervenute da terzi, viene conferito a tre responsabili l'incarico di ricevere le richieste e di rilasciare i buoni di prelevamento sulla riserva. Questi tre responsabili, che costituiscono soprattutto il punto di riferimento di chi ha necessità di rivolgersi al Gruppo, faranno poi capo alla Segreteria alla quale invieranno copia del buono di prelevamento. Deve essere quindi una continua collaborazione fra i responsabili e la Segreteria.

ART.11

Coloro che non hanno la possibilità per età o per altri motivi di essere donatori, potranno far parte del Gruppo in qualità di soci "sostenitori" versando annualmente un contributo volontario non

inferiore a Lire 5.000 (cinquemila) per il funzionamento del Gruppo. Essi naturalmente non avranno diritto alla speciale tessera prevista per i donatori.

ART.12

Il donatore che senza giustificato motivo non adempie agli obblighi di cui all'art.8, perde la qualifica di donatore e dovrà restituire la tessera personale rilasciatagli.

ART.13

La nomina alle varie cariche previste dal presente Statuto viene effettuata, per la prima volta, dal Seggio della Contrada. L'incarico è conferito per un anno; alla scadenza del primo anno (più la frazione dell'anno in corso) le nomine avranno luogo mediante votazione fra i soci appartenenti al Gruppo.

La Contrada essendo investita della responsabilità morale sul funzionamento del Gruppo, ha il diritto di controllarne l'attività e di intervenire, mediante i suoi Organi, quando ciò si rendesse necessario.

ART.14

Eventuali modifiche al presente Statuto saranno deliberate dall'Assemblea dei Soci e notificate alla Contrada.